



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 131 DEL 18-12-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:55, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

1. ANGARANO Angelantonio	Presente	14. PARISI Natale	Assente
2. TORCHETTI Giuseppe	Presente	15. INNOCENTI Pietro	Presente
3. VALENTE Edmondo	Presente	16. DE NOIA Michele	Presente
4. ABASCIÀ Antonio	Presente	17. FATA Vittorio	Presente
5. LANDRISCINA Benedetto	Presente	18. LORUSSO Claudio	Presente
6. BIANCO Addolorata	Assente	19. MASTROTOTARO Elisabetta	Assente
7. STORELLI Domenico	Assente	20. SPINA Francesco Carlo	Presente
8. DI TULLIO Luigi	Assente	21. PREZIOSA Giorgia Maria	Assente
9. PEDONE Pierpaolo	Presente	22. CASELLA Giovanni	Presente
10. RUGGIERI Lucrezia	Presente	23. COSMAI Luigi	Assente
11. NAGLIERI Giovanni	Presente	24. RUGGIERI Paolo	Assente
12. PASQUALE Pasqua	Presente	25. SPINA Domenico	Assente
13. MAZZILLI Carla	Presente		

Risultano presenti, n. 16 componenti, assenti n. 9.

Presiede la seduta il **Presidente avv. Vittorio Fata.**

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Dipace.**

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Favorevoli n. 13

Contrari n. 2 (Spina F., Casella)

Astenuti n.1 (Presidente del Consiglio)

Si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

.....

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto;

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

ATTESO CHE:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- il Comune di Bisceglie è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni dirette al 31/12/2022.

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2018;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 23/12/2019;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 210 del 28/12/2020;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 198 del 27/12/2021;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31/12/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 23/12/2022.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) le ulteriori fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

CONSTATATO CHE:

- con nota protocollo n. 1956 del 19/01/2022, avente ad oggetto "*Piano di ricognizione partecipazioni detenute dal Comune di Bisceglie. Esecuzione delle azioni ivi previste e stato di attuazione anno 2021 ai fini ricognitori*", è stato richiesto ai Dirigenti dell'Ente l'attivazione delle procedure di razionalizzazione delle società partecipate;
- non risulta comunicato a quest'ufficio l'attivazione di procedure di razionalizzazione.

ATTESO che il Comune di Bisceglie, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PRESO ATTO che

- il comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP, inserito per il tramite del c. 723 dell'art. 1 L. 145/2018 dispone che "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- il comma 5-ter dell'art. 24 del TUSP, inserito per il tramite dell'art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 dispone che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

CONSIDERATO che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 8 novembre 2022;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile della ripartizione finanziaria;

DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dalla VI^a Commissione Consiliare Permanente, la quale, tuttavia, è andata deserta;

Visto:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Bisceglie detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
- 6) Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 131 DEL 18-12-2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE AL 31/12/2022 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI BISCEGLIE

Parere Regolarità Tecnica	ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il 12-12-2023	dott. Angelo Pedone

Parere Regolarità Contabile	ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il 12-12-2023	dott. Angelo Pedone

Parere di conformità	ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000
Esito: Favorevole il 14-12-2023	dott.ssa Maria Concetta Dipace

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

avv. Vittorio FATA

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Concetta DIPACE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Dipace attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29-12-2023

e vi e' rimasta/rimarra' per 15 giorni consecutivi.

Bisceglie, 29-12-2023

Segretario Generale
dott.ssa Maria Concetta Dipace

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 3204

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diviene esecutiva il 08-01-2024;

Bisceglie, 29-12-2023

Segretario Generale
dott.ssa Maria Concetta Dipace
